



*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

DISEGNO DI LEGGE N.23/2015 DEL 13/04/2015

"RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI  
BILANCIO AI SENSI DELL'ART.73 COMMA 1  
LETT.A) DEL D.LGS.23 GIUGNO 2011 N.118.  
SENTENZA N.6016/2014 EMESSA DALLA V  
SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO"



**RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE**

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

*"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

- a. sentenze esecutive;*
  - b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
  - c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
  - d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
  - e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*
- 2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*
- 3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.*
- 4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".*

Nelle more dei necessari approfondimenti sul campo di applicazione di tale novella normativa e al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante da una Sentenza, ed eventuale conseguente atto di precetto, relativo spese di giudizio riconosciute in favore dei dipendenti cod. R.P. 080500 +21, sulla base della Sentenza n.6016/2014 del Consiglio di Stato.



Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analogia tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue:

- In data 09.01.2015, con nota prot. AOO\_024-234, l'Avvocatura Regionale ha trasmesso, per gli adempimenti di competenza, la Sentenza n. 6016/2014 emessa dalla V sezione del Consiglio di Stato, con la quale ha respinto l'appello proposto dalla Regione Puglia avverso la Sentenza del TAR di Lecce n.2743/2004. Il Consiglio di Stato nel respingere l'appello, ha condannato codesta Regione al pagamento in favore degli appellati della complessiva somma di € 5.000, oltre ai dovuti accessori (IVA, CPA e 15% a titolo di rimborso spese generali).
- con nota del 18.03.2015 l'Avv. Pietro Quinto difensore dei dipendenti cod. R.P. 080500 +21 produceva delega, da parte degli stessi a pagare direttamente in suo favore le spese di giudizio riconosciute con la predetta Sentenza.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, limitatamente alle spese di giudizio, mediante prelevamento dell'importo corrispondente dal cap. 3054 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi accessori di legge".

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione del Servizio Personale e Organizzazione.

L'Assessore  
Leo Caroli



4.

Schema di Disegno di Legge  
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)  
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

**Sentenza n. 6016/2014 emessa dal Consiglio di Stato**

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi  
dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

"Il debito fuori bilancio derivante dalla **Sentenza n. 6016/2014 emessa dal Consiglio di Stato dell'importo di € 7.295,60=**, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126."

Art. 2

(Norma finanziaria)

"Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede, con imputazione al capitolo 3054 (*interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge*) della U.P.B. 8.1.1 che presenta la dovuta disponibilità. Il pagamento a favore del creditore avverrà con espressa riserva di ripetizione all'esito del giudizio di opposizione.

